

-SENATO-

Disegno di Legge sulla Concorrenza

S.2085 – Emendamenti all’articolo 50

Emendamento

Articolo 50

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole “, presso la rimessa,” sono soppresse;

b) all’articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all’articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per il servizio di noleggio con conducente, l’accesso nel territorio o specificamente all’interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.”

d) all’art. 8, comma 3, le parole “situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione” sono soppresse;

e) all’articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all’articolo 11, il comma 4 è abrogato

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *on line* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l’obbligo di registrazione delle piattaforme e l’individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all’efficienza delle vetture utilizzate che all’idoneità dei conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone. »

LANZILLOTTA

Lanzilotta

50.0.4

AS 2085

Emendamento

Articolo 50

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole *" , presso la rimessa, "* sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

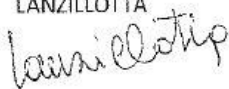
"1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso."

d) all'art. 8, comma 3, le parole *"situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"* sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è *soppresso*;

f) all'articolo 11, il comma 4 è *abrogato.*»

LANZILLOTTA



50.0.5

S.2085 – Emendamenti all'articolo 52

Art. 52

Sostituire l'articolo ~~52~~ con il seguente:

Art. 52.

(Interventi nel settore dei servizi pubblici di trasporto non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge, dopo la parola: «motocarrozetta,» è inserita la seguente: «velocipede,»;

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 (Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità di cui all'articolo 3 bis apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) devono essere in possesso di idonea rimessa per lo stazionamento delle vetture.”

c) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari, a titolo gratuito, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

d) all'art. 4 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, per gli ambiti ottimali portuali, aeroportuali e ferroviari le regioni stabiliscono norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata degli autoservizi pubblici non di linea, nonché le norme per l'esercizio uniforme del servizio di noleggio vetture con conducente in ambito regionale, nel rispetto delle competenze comunali.”;

e) l'art. 5 bis è soppresso;

f) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità professionale nazionale all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, al primo soccorso, alla conoscenza delle lingue straniere, alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, alla geografia, alla storia dell'arte”;

2) il comma 6 è soppresso

52.1 (seg.) 964 %

g) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

"d) essere imprenditori in qualsiasi forma costituiti che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.";

h) il terzo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio della regione in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

i) il comma 4 dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" vidimato e con progressione numerica completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio."

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

52.1 (fine)

EMENDAMENTO

ART. 52

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipede";
- b) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono soppresse;
- c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
- e) all'articolo 4, al comma 3, le parole "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
- f) l'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:
 - a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- g) l'articolo 5-bis è abrogato;
- h) l'articolo 6 è abrogato. *Conseguentemente:*
 - 1) a) all'art. 9, comma 1, le parole "iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed" sono soppresse;
 - 2) all'art. 9, comma 2, le parole "iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed" sono soppresse;
 - 3) al art. 10, comma 2, le parole "iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed" sono soppresse;
 - 4) al art. 10, comma 4, le parole "semprech  iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6" sono soppresse;
 - 5) all'articolo 11-bis, le parole "dal ruolo di cui all'articolo 6", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "dell'autorizzazione".
- i) all'articolo 8, comma 1, le parole da "e" sino a "conducente" sono soppresse;
- j) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del principio di libert  di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente   rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ;
- k) all'articolo 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
- l) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa"   soppresso;
- m) all'articolo 11, il comma 4   abrogato;
- n) l'articolo 11-bis   abrogato;

PELINO

52.2

634 ..

EMENDAMENTO

ART. 52

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozetta", è inserita la seguente: "velocipide";
- b) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono soppresse;
- c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
- e) all'articolo 4, al comma 3, le parole "degli autoservizi pubblici non di linea" sono sostituite da "del servizio di taxi";
- f) l'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:
a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- g) l'articolo 5-bis è abrogato;
- h) all'articolo 8, comma 1, le parole da "e" sino a "conducente" sono soppresse;
- i) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ;
- j) all'articolo 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;
- k) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa" è soppresso;
- l) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;
- m) l'articolo 11-bis è abrogato;

 PELINO

52.3

EMENDAMENTO

ART. 52

Sostituire il comma 1, con i seguenti

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipede";
- b) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono soppresse;
- a) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;
- d) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa" è soppresso;
- e) all'art. 11, il comma 4 è abrogato;
- f) l'art. 11-bis è abrogato.».

PELLINO

Eliminazione obbligo di rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; eliminazione obbligo di stazionamento all'interno delle rimesse; eliminazione obbligo di sosta in rimessa; eliminazione obbligo RTG; eliminazione obbligo di compilazione del foglio di servizio; eliminazione delle sanzioni introdotte nel 2008.

Eliminazione facoltà per i Comuni di regolamentare accesso a NCC di fuori.

Eliminazione dell'obbligo di avere la rimessa nel territorio di rilascio per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione.

Le presenti modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica.

52.4

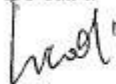


EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 52

Al comma 1, dopo le parole: "velocipede," inserire le seguenti: " velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,"

LUCIDI



52.5

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di informazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
 - a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni terzo trasportato;
 - b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente, con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
 - c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

52.6 (segue)

- d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
- f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;
- g) mettono a disposizione delle Regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
- h) assumono la carta della qualità di servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
- i) aderiscono ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e delle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

- a) avere età maggiore di anni 21 e possedere la patente da almeno tre anni;
- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso dei requisiti morali per i conducenti del servizio taxi;
- d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
- f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le Regioni, presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3. ";

- b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o piattaforme di cui all'articolo 3-bis."».

GIROTTTO, CASTALDI, PETROCELLI

52.6 (fine)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle Regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

c) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

d) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le Regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le Regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli Comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni di cui all'articolo 1.";

e) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed" sono soppresse;

f) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse;

i) all'articolo 8 comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso: in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente";

l) all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

52.7 (seq.)

m) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, per assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.";

n) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio".

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI



52.7 (fine)

EMENDAMENTO

ART. 52



AS 2085

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1 sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7.

6. Nel caso di cui al comma 5, gli Operatori di Ridesharing di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

d) effettuano verifica periodica del possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

h) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

i) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3".

9. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del DL n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11."».

PELINO
[Signature]

52.8 (fine)



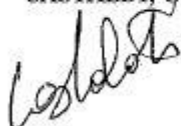
EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. ».

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, CIOFFI



52.11

EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi."».

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, PETROCELLI



52.12

EMENDAMENTO ddl 2085

Art. 52

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato".

GIROTTÒ, CASTALDI, PETROCELLI



52.13

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";
- b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;
- c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1.";
- d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed" sono soppresse;
- e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;
- f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".
- g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
- h) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio".

52.0.1

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti Italiani
Ufficio Legislativo

Boufano
661

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<<Art. 52-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";

2) al comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1"

c) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera a), le parole "il numero ed" sono soppresse

2) la lettera c) è soppressa;

d) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 4."

VALDINOSI, FASIOLO

Valdinosi

52.0.2

Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

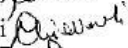
«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, al comma 1 le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi anche a livello interregionale";
- b) all'articolo 2, al comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;
- c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1".
- d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a) le parole "il numero ed" sono soppresse;
- e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;
- f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale il comune ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

52.0.3

Sen. Mancuso 
Sen. Chiavaroli 

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

*"52 bis
(Noleggio con conducente di auto)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, al comma 1, le parole "presso la rimessa" sono soppresse;
- b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- c) l'articolo 5-bis è abrogato;
- d) all'art. 8, comma 3, le parole "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse.
- e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da "In detti comuni" sino a "all'interno della rimessa" è soppresso;
- f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato
- g) l'articolo 11-bis è abrogato

Valdinosi
VALDINOSI, FASIOLO

52.0.4

A.S. 2085

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole << situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione>> sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

52.0.5

A.S. 2085

Emendamento

Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

"Articolo 52-bis

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
 - b. l'articolo 5-bis è abrogato;
 - c. all'articolo 8, comma 3, le parole << situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione >> sono soppresse;
 - d. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato."

De Poli

De Poli

52.0.6

EMENDAMENTO

Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
- b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio";
- c) l'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n.21 è abrogato.»

Sen. Mancuso *Mancuso*
Sen. Bianconi *Bianconi*
Sen. Chiavaroli *Chiavaroli*
Sen. De Poli *De Poli*

52.0.7

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

*"52 bis
(Noleggio con conducente di auto)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, al comma 3, le parole "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";
- b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 -bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio".

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

52.0.8

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.
6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
 - a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
 - b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
 - c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
 - d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli
passaggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari
all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di
regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle
relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

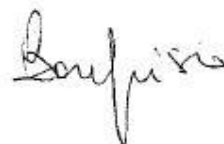
c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il
primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è
effettuata la registrazione di cui al comma 3".



Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti Italiani
Ufficio Legislativo

52.0.9 (gine)

Emendamento

Articolo 50

52
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

52
«Art. 50-bis

(Disciplina Operatori di *Ridesharing*)

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disciplina Operatori di *Ridesharing*)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.
4. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
5. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di *Ridesharing*:
 - a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
 - b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;
 - c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;
 - d) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;
 - e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
 - f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;
 - g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 7;
 - h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
6. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:

52.9.10 (sup.)

764 %

- a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;
 - b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
 - c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
 - d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
 - e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.
7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.
8. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del DL n. 192 del 31 dicembre 2014 così come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.»

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Lanzilotta

52.0.10 (fine)

Emendamento

Articolo 50

²
Dopo l'articolo ~~50~~, inserire il seguente:

²
«Art. ~~50~~-bis

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1, su cui vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione.

4. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi di cui all'articolo 10, comma 12-undecies del DL n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.»

LANZILLOTTA, VALDINOSI

lanzi

52.0.11

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<<Art. 52-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

<<art. 3-bis. - (Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una **piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti** interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario, e per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. La piattaforma che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 **possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.**

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di **conducenti non professionali**, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

- a) si dotano di assicurare per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasporto;
- b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
- c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
- d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
- f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

52.0.12 (segue) 959 %

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immacolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

Valdinosi

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

52.0.12 (fine)

Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

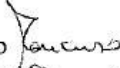
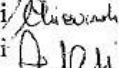
1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

" Articolo 3-bis

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto no di linea sul territorio nazionale.
2. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
3. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore dei soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente."»

52.0.13

Sen. Mancuso 
Sen. Chiavaroli 
Sen. De Poli 

A.S. 2085

Emendamento

Art. 52.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<<Art. 52-bis.

1. All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulla le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis;>>


VALDINOSI, FASIOLO

52.0.14

EMENDAMENTO

Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n.21, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettera b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis".»

Sen. Mancuso

Sen. Chiavaroli

Sen. De Poli

Mancuso
Chiavaroli
De Poli

52.0.15

A.S. 2085

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<<Art. 52-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato.>>

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

52.0.16

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, l'articolo 5-bis è abrogato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Boufina".

Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani
Ufficio Legislativo

52.0.17

A.S. 2085

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<<Art. 52-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: <<le svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1>> sono soppresse.

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

52.0.18

Articolo 52

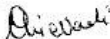
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n 21, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse.»

Sen. Mancuso 

Sen. Chiavaroli 

Sen. De Poli 

52.0.19

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis

(Disciplina dell'esercizio del servizio di taxi)

All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".

Valdinosi

VALDINOSI, FASIOLO

52.0.20

Articolo 52

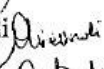
Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

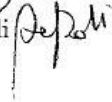
«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo-soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È, invece, sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".»

Sen. Mancuso 

Sen. Chiavaroli 

Sen. De Poli 

52.0.21

EMENDAMENTO

Articolo 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n.21)

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valore massimi."»

Sen. Mancuso

Sen. Chiavaroli

Sen. De Poli

52.0.22

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

<<Art. 52-bis.

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Le tariffe sono da intendersi come valori massimi>>.

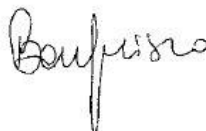
Valdinosi
VALDINOSI, FASIOLO

52.0.23

Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art. 52-bis"

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n.21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi".



Gruppo Parlamentare Conservatori e Riformisti italiani
Ufficio Legislativo

52.0.24

EMENDAMENTO ddl 2085

Art.51

52
Depo l'articolo ~~51~~, inserire il seguente:

52
"Art. ~~51~~-bis

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.
2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per smartphone, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.
3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

TAVERNA, CASTALDI

Taverna

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

"52 bis

(Noleggio con conducente di auto e natanti)

1. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"o) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnatamente in ambito urbano".

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera e)".
- b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera: "e) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis: E' istituito presso l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n.201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'art. 8."

VALDINOSI, FASIOLO

De Polino

52.0.47

Tali emendamenti - se approvati - comporteranno sostanziali modifiche della legge 21/92. Al seguente link il testo della legge 21/92 attualmente in vigore

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21>